



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale



SCHEMA DI INTESA TRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “SEZIONI PRIMAVERA”

Il Direttore Generale, Francesco de Sanctis, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Assessore Regionale all'Istruzione, Sport e Turismo, Alberto Cirio, in rappresentanza della Regione Piemonte, visto l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 7 ottobre 2010 per la realizzazione dell'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido (di seguito “sezioni primavera”), convengono e stipulano la seguente Intesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte,

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa “sezioni primavera”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, concernente l'approvazione degli “Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato <sezioni primavera>;

VISTO l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 7 ottobre 2010 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e la gestione delle “sezioni primavera”, sulla base di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'art. 7 che prevede la validità triennale dello stesso Accordo, salva revisione annuale, da effettuarsi in sede di Conferenza unificata;

SENTITA l'ANCI Regionale;

Sottoscrivono la presente

INTESA

Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato “sezioni primavera” da realizzarsi con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

2. Tale servizio socio-educativo, integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, concorre all'ampliamento dell'offerta dei servizi per la prima infanzia.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte, sentita l'ANCI Regionale, definiscono annualmente la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera", è assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie rese annualmente disponibili dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed eventualmente dalla Regione Piemonte, nei limiti della disponibilità di Bilancio.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, lettera a) dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 7 ottobre 2010, e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, i criteri per la realizzazione del servizio educativo delle sezioni primavera sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;
- b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi, di norma, le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;

j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno ai bambini con disabilità eventualmente inseriti. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere assunto con C.C.N.L. di categoria stipulato con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e deve, inoltre, avere i requisiti di cui all'allegato A) della Delibera della Giunta Regionale n.2-9002 del 20/06/2008;

k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato.

l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio.

Per poter attivare il servizio le scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, gli asili nido e i micronidi comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'Autorità competente come previsto all'art. 7, comma 1 degli "Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato <sezioni primavera>" approvati con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative è commisurato al numero dei bambini iscritti, alla durata del servizio giornaliero e alle risorse disponibili.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 7 ottobre 2010, in sede regionale viene riconfermato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo, monitoraggio e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, nonché con le finalità di cui al punto l) del precedente art. 3.

Il suddetto Tavolo Tecnico risulta costituito da:

- n. 5 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- n. 4 rappresentanti della Regione Piemonte (n. 2 della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e n. 2 della Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia);
- n. 1 rappresentante dell'ANCI Piemonte;
- n. 5 rappresentanti della Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. "Comparto Scuola".

L'istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo per la realizzazione delle sezioni primavera è affidata annualmente ad un Gruppo tecnico ristretto interistituzionale formato da:

- n. 2 tecnici della Regione Piemonte (n. 1 della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e n. 1 della Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia);
- n. 1 tecnico dell'ANCI piemonte;
- n. 5 tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale (a cui compete il coordinamento del gruppo)

Articolo 5

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti annualmente nel modo seguente:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, d'intesa con la Regione Piemonte, emana la circolare contenente i criteri per l'assegnazione delle risorse, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributi con annessa modulistica, secondo quanto previsto

dall'art. 2, comma 2, dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 7 ottobre 2010. La valutazione delle istanze presentate dalle istituzioni scolastiche statali e paritari relative alle sezioni primavera compete al Gruppo tecnico ristretto di cui all'art. 4.

- il Tavolo Tecnico Interistituzionale fissa criteri e modalità per effettuare le azioni di monitoraggio sulle "sezioni primavera" autorizzate al funzionamento e ammesse al contributo.

. Articolo 6

La presente Intesa, come da articolo 7 dell'Accordo del 7 ottobre 2010, ha validità triennale, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino al 31 agosto 2013.

Torino,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per il Piemonte
Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

REGIONE PIEMONTE
L'Assessore per l'Istruzione, Sport e Turismo
Alberto Cirio